

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITÀ CONGIUNTA DI NAVETTA SPERIMENTALE
INVERNALE
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

il **Comune di Valtournenche**, con sede in Valtournenche, Piazza della Chiesa n. 1 11028 (Codice Fiscale 81002630077) - di seguito denominato "**Comune di Valtournenche**" - rappresentato dal Sindaco Sig. Jean Antoine Maquignaz, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta comunale che si allega in copia;

E

il **Comune di Antey-Saint-André** avente sede in Antey-Saint-André, Fraz. Bourg n. 1 11020 (Codice Fiscale 81004320073) - di seguito denominato "**Comune di Antey-Saint-André**" - rappresentato dal Sindaco Sig. Mario Bertuletti, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta comunale che si allega in copia;
di seguito individuati come le Parti,

VISTI:

- la determinazione del Responsabile del servizio Area SCTC del Comune di Valtournenche n. 309 del 04.12.2018 recante ad oggetto: "Trasporto pubblico locale (L.R. 29/97) – Realizzazione navetta sperimentale denominata 'Cervino Bus' e intensificazione servizi turistici – ditta SAVDA autoservizi spa – assunzione impegni di spesa";
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi

per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 14, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 che assegna ai comuni l'esercizio delle funzioni fondamentali tra cui l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art. 14, c. 27, lett. b);

CONSIDERATO CHE:

- dal quadro normativo sopra delineato deriva che l'istituzione di un servizio sperimentale di navetta può rappresentare una modalità idonea a garantire un miglioramento dei servizi di trasporto pubblico comunale ed intercomunale;
- il Comune di Antey-Saint-André è disponibile a compartecipare alle spese che il Comune di Valtournenche intende sostenere per attivare la navetta sperimentale "Cervino Bus" e l'intensificazione dei servizi turistici in quanto alcune corse verrebbero estese fino ad Antey-Saint-André, con conseguente miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico;
- che le Parti convengono sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nell'area del trasporto pubblico locale per la realizzazione di una navetta sperimentale denominata "Cervino Bus" e l'intensificazione dei servizi turistici;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto dell'accordo

Con il presente Accordo, il Comune di Valtournenche ed il Comune di Antey-Saint-André concordano di instaurare un rapporto di cooperazione e collaborazione nelle aree nell'area del trasporto pubblico locale per la realizzazione di una navetta sperimentale denominata "Cervino Bus" e l'intensificazione dei servizi turistici ed in particolare di partnership nell'ambito del finanziamento del nuovo servizio sperimentale di navetta invernale.

La comunanza dell'elemento teleologico tra gli enti pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune, la mancanza dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della L. 241/1990.

Art.3 Programma delle attività

Le Parti svolgono in cooperazione il servizio di navetta sperimentale denominata "Cervino Bus" a mezzo di compartecipazione delle spese da parte del Comune di Antey-Saint-André.

Le Parti, inoltre, si impegnano a garantire la tempestiva collaborazione necessaria al corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 3 Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Accordo decorre dalla data di apposizione della marca temporale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed ha una durata pari a quella della stagione invernale (05.12.2018-05.05.2019).

Eventuali variazioni delle attività svolte in cooperazione saranno pattuite e accettate dalle parti tramite atto aggiuntivo.

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con un preavviso di almeno 60 giorni.

E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 4 Oneri

In relazione al pieno sviluppo del programma congiunto di attività le Parti assumono reciprocamente i seguenti impegni:

Comune di Antey-Saint-André:

- a) erogazione al Comune di Valtournenche di €. 2.886,18 per il 2018 e fino ad €. 13.829,90 per il 2019 a titolo di compartecipazione delle spese per il servizio;

Comune di Valtournenche:

- a) organizzazione del servizio.

Relativamente ai costi sostenuti dal Comune di Valtournenche per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, il Comune di Antey-Saint-André provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Valtournenche, a fronte della presentazione di apposita rendicontazione di spesa.

Considerato che:

- a) l'oggetto del contributo è strettamente connesso con l'attività istituzionale del Comune di Antey-Saint-André;
- b) il medesimo importo ha carattere di rimborso spese in quanto non si figura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;
- c) il contributo è per scopi esclusivi del Comune di Valtournenche e sarà da questo utilizzato integralmente per spese di realizzazione della navetta

sperimentale denominata “Cervino Bus” e l’intensificazione dei servizi turistici nell’ambito del presente Accordo;

d) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti dal presente Accordo, non emerge - perché non sussiste fra le stesse - un’operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo;

e) per tutto quanto previsto altresì nei precedenti articoli, in materia di destinazione del contributo a rimborso, di eventuali variazioni al programma di attività e di titolarità dei risultati, il contributo riconosciuto al Comune di Valtournenche è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.

Art. 5 Modalità di erogazione e rendicontazione

Il Comune di Antey-Saint-ANdré si impegna a trasferire al Comune di Valtournenche il contributo di cui al precedente articolo 4 con le seguenti modalità:

a) 50% dopo tre mesi dalla stipula del presente Accordo, previa trasmissione di una breve relazione sulle attività svolte e della rendicontazione circa le modalità di utilizzazione del contributo erogato per le spese del servizio;

b) 50% a conclusione dell’attività previa trasmissione di una relazione sulle attività svolte e della rendicontazione circa le modalità di utilizzazione del contributo erogato per le spese del servizio come previsto dall’art.4.

c) alternativamente il 100% del contributo potrà essere trasferito al conclusione dell’attività dietro presentazione di specifica rendicontazione.

Il trasferimento avverrà a seguito di presentazione di note di addebito, entro trenta giorni dalla loro presentazione al Comune di Antey-Saint-André, sul

conto di tesoreria.

Art. 6 Responsabilità

Responsabile istituzionale e tecnico del presente Accordo per il Comune di Antey-Saint-André è il Sindaco Mario Bertuletti.

Responsabile istituzionale e tecnico del presente Accordo per il Comune di Valtournenche è il Sindaco Jean Antoine Maquignaz.

Art. 7 - Scambio di personale e Responsabilità

Le Parti acconsentono di comune accordo di far operare il personale coinvolto nell'Accordo presso le sedi dell'altra parte ove ciò risulti di interesse per la realizzazione dell'Accordo medesimo.

Le Parti convengono nell'adozione delle misure di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Ciascuna parte garantirà la copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Le Parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Il personale di entrambe le parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nell'ente ospitante.

Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro ente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le Parti si impegnano altresì, laddove ritenuto necessario, a svolgere approfondite e specifiche azioni informative, anche congiunte, al fine di rendere omogeneo il quadro di conoscenze dei rischi e delle misure di prevenzione da parte degli operatori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 8 - Altri soggetti coinvolti

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti le Parti potranno avvalersi di altri soggetti tecnici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solamente con la Parte contraente, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero dell'altra Parte da qualsiasi connessa responsabilità.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Le Parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10 Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/10.

Art. 12 Assolvimento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è assolta dal Comune di Antey-Saint-André e dal Comune di Valtournenche ciascuno per il proprio originale.

Art. 13 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto nella L. 241/90 ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 14 Firma elettronica

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.

--

Per il Comune di Valtournenche

Il Sindaco Jean Antoine MAQUIGNAZ - firmato digitalmente – data della firma

Per il Comune di Antey-Saint-André

Il Sindaco Sig. Mario BERTULETTI - firmato digitalmente – data della firma